



COMUNE DI ARCONATE

Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CASSETTA DELL'ACQUA E GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ACQUA ALLA SPINA IN ARCONATE, PIAZZA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO – SCHEMA DI CONVENZIONE

CIG N. Z801D4BEC6

L'anno 2017, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

Il Comune di ARCONATE con Sede Legale in Via Roma, P.IVA/C.F. 01336730153 rappresentato da _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Comune"

E

la ditta _____ con Sede Legale in _____ C.F. e P.IVA _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Concessionario"

PREMESSO CHE

l'Amministrazione Comunale di Arconate, al fine di implementare servizi ai propri cittadini, e nel contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell'acqua, ha inteso far predisporre sul proprio territorio comunale l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di acqua naturale depurata, microfiltrata, refrigerata e gassata, prelevata dall'acquedotto pubblico, denominato "Casetta dell'acqua";

a tale scopo l'Amministrazione Comunale ha espletato procedura pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento per la concessione di area pubblica per fornitura e installazione di una casetta dell'acqua e servizio di distribuzione automatica di acqua alla spina, concedendo a titolo gratuito alla società aggiudicataria l'utilizzo di suolo pubblico, all'uopo individuato, per l'intera durata dell'appalto prevista in sette anni, decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione e prorogabili di ulteriori due anni;

la Società _____, di seguito denominato Concessionario, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e relativa concessione di suolo pubblico per la collocazione di un distributore automatico per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina in Arconate – Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come meglio evidenziato nella planimetria che si allega alla presente convenzione quale parte integrante della stessa;

il luogo di installazione del distributore dell'acqua è facilmente raggiungibile e visibile dai cittadini ed inoltre è servito da ampio parcheggio auto;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune affida al Concessionario il servizio di distribuzione automatica di acqua alla spina e lo autorizza ad installare e gestire, sull'area pubblica, individuata dalla planimetria allegata e situata in Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una idonea struttura amovibile, contenente un distributore automatico di acqua alla spina, naturale refrigerata e gassata refrigerata.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per l'intero anno solare. Non potrà essere interrotta l'erogazione del servizio se non per cause di forza maggiore (lavori su rete idrica che obbligano alla sospensione della fornitura).

La struttura dovrà essere realizzata secondo quanto indicato nel progetto tecnico presentato in sede di gara, conservato in atti e che qui si intende integralmente riportato.

Eventuali variazioni al progetto tecnico, dovranno essere obbligatoriamente approvate dall'Amministrazione Comunale e potranno essere valutate soltanto se ritenute ulteriormente migliorative rispetto a quanto proposto e offerto dal concessionario in sede di gara.

A servizio avviato, in caso di consumi d'acqua differenti da quelli inizialmente stimati, il Concessionario, a sua discrezione potrà a proprie spese aggiornare il numero dei vani per la distribuzione di acqua.

ART.2

Il Concessionario si impegna ad installare e rendere funzionante il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita diretta al consumatore finale entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente atto. Il succitato termine potrà eventualmente essere motivatamente prorogato.

ART.3

La struttura ed il distributore di acqua alla spina sono beni strumentali di proprietà del Concessionario che ha l'obbligo di curarne la manutenzione e la buona tenuta estetica, nonché la pulizia degli stessi e della piattaforma su cui insistono.

Resta inteso che il Comune potrà utilizzare la casetta dell'acqua come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, didattiche, ecc.

ART.4

Il Concessionario si impegna a vendere l'acqua al prezzo di € 0,0__ (diconsi __centesimi di euro) al litro per la naturale ed € 0,0__ (diconsi __centesimi di euro) al litro per l'acqua gassata, come da offerta prodotta in sede di gara.

Il Concessionario, previa specifica istanza al Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione del servizio, dal quarto anno di concessione, con cadenza annuale potrà richiedere adeguamenti sul prezzo iniziale di vendita dell'acqua, applicando le variazioni percentuali riscontrate sulle diverse componenti del prodotto erogato quali a titolo semplificato: acqua, energia elettrica, bombole CO₂, costo manodopera, carburanti. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dimostrata dal concessionario e potrà - previa adozione di specifico atto da parte del Comune - aggiornare il prezzo al litro.

L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del Concessionario, a fronte dei costi di esercizio sostenuti.

ART.5

L'area per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione viene concessa in uso gratuito ed esclusivo per l'attività di cui al presente atto ed è limitata ad una superficie di mq.30 circa, come meglio individuata nella planimetria allegata.

La concessione ha durata di anni sette, decorrenti dalla messa in esercizio della struttura. Al termine dei sette anni, la concessione potrà essere rinnovata per altri due anni, previa espressione di volontà da parte sia del Comune che del Concessionario da esprimere prima della scadenza della concessione.

L'area viene concessa già munita di basamento e con i relativi sotto servizi, quali: l'energia elettrica, l'acqua e sifone per lo scarico.

Il Concessionario si impegna a sostenere tutti i costi di allacciamento, compresa l'attivazione degli specifici contatori idrico ed elettrico ed a sostenere per tutta la durata della concessione i costi di gestione inerenti il consumo di acqua e di energia elettrica.

ART.6

E' obbligo del Concessionario munirsi di licenze o autorizzazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART.7

Gli oneri per la fornitura ed installazione della "Casetta dell'acqua", in struttura amovibile completa di sistema di erogazione di acqua microfiltrata refrigerata naturale e gassata, nonché la messa in esercizio del distributore sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario realizza a propria cura tutti i lavori nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e cura la manutenzione e il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

Sono a carico del Concessionario tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di gara ed a quanto dallo stesso dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituisce obbligazione contrattuale vincolante. In particolare, sono a carico del Concessionario:

- Stoccaggio bombole e servizio riempimento CO₂;
- Pulizia e manutenzione della struttura e dell'impianto (compresa la sostituzione di filtri e lampade UV, la sanitizzazione dell'impianto, in particolare del beccuccio di erogazione, tarature, pulizia area in concessione da eventuali rifiuti provenienti dall'uso da parte di utenti e tecnici della "Casetta dell'Acqua");
- Installazione di idoneo sistema di illuminazione onde prevenire atti vandalici alle strutture e all'area circostante;
- Assistenza per eventuali guasti secondo quanto indicato nell'offerta tecnica;
- Realizzazione e mantenimento piano di autocontrollo HACCP, manutenzione periodica, secondo Piano di autocontrollo indicati nell'offerta tecnica;
- Analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate con cadenza in base al Piano di autocontrollo interno, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica
- Comunicazione all'ATS dell'avvenuta installazione del distributore, fornendone copia al Comune, e trasmissione della documentazione richiesta;
- Obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (SCIA) per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici, presso lo sportello SUAP del Comune;
- Ritiro dell'incasso
- Obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'IVA sugli introiti;
- Grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune, numero telefono per assistenza tecnica;

ART.8

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini, opuscoli, sito internet e qualsiasi altra forma pubblicitaria.

Il Concessionario renderà disponibile al Comune del materiale informativo, facilmente personalizzabile da parte del Comune, utile per la promozione del distributore.

ART.9

Sulla base di positivo riscontro del servizio di cui alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di incrementare i distributori di acqua alla spina in altre zone del territorio comunale, in accordo con il Concessionario ed ai medesimi patti, condizioni, servizi e prezzi di cui alla presente convenzione.

In ogni caso, per tutta la durata del contratto, Il Comune si impegna a non installare sul proprio territorio strutture analoghe proposte da altri soggetti diversi dal Concessionario.

ART.10

In corso di validità della concessione, il Concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura e servizio oggetto della presente concessione, previa presentazione di specifica e motivata istanza al Comune e ferme restando anche in capo al nuovo concessionario le verifiche sul possesso dei requisiti normativamente previsti per la stipula di contratti con la pubblica amministrazione. Il trasferimento si intende autorizzato, subordinatamente ad atto di assenso da parte del Comune ed a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto subentrante mantenendo inalterati patti, condizioni e servizi di cui alla procedura di gara esperita, nonché i prezzi applicati dal precedente concessionario.

L'accertamento del trasferimento non autorizzato comporta l'automatica decadenza del Concessionario dai diritti nascenti dalla presente concessione, fermi restando invece gli obblighi assunti.

ART.11

Al termine della concessione o in caso di recesso anticipato, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto ad alcun rimborso, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune.

ART.12

A garanzia degli obblighi assunti, il Concessionario ha depositato apposita fidejussione per l'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento) mediante

ART.13

Il Concessionario si assume direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività, sollevando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, ambientale e civile derivante dallo svolgimento dell'attività, mediante sottoscrizione, presso una compagnia di primaria importanza, di adeguata polizza di assicurazione, a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente atto e nel disciplinare di gara.

Il Concessionario per l'attività di cui alla presente convenzione ha trasmesso al Comune copia della polizza assicurativa.

ART.14

La presente concessione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ATS o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- non vengano presentate le richieste per l'inizio dell'attività e non vengano installati gli impianti entro i termini di cui sopra;
- non vengano rispettati gli obblighi contrattuali e gli impegni inerenti il prezzo di vendita di cui sopra;

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del servizio di competenza.

ART.15

Il referente del Concessionario cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni, malfunzionamenti, necessità di intervento e/o manutenzione, ecc.) sarà Sig.....Tel., e-mail

Referente del Comune è il responsabile unico del procedimento.

ART.16

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula presente concessione fanno carico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

ART. 17

Qualora tra le parti dovessero sorgere contestazioni, dispute e divergenze nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.

Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione, sarà esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 18

La presente convenzione, redatta in due originali ad unico effetto sarà impegnativa per le parti a seguito della sottoscrizione da parte del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune
di ARCONATE

Il Concessionario
